

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1208)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori POLLINI, MAFFIOLETTI, DE SABBATA,  
PECCHIOLI e GIANOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1985

Nuove disposizioni sul trattamento normativo ed economico dei componenti i seggi elettorali e rappresentanti di lista, per le elezioni politiche, amministrative, europee e *referendum*

ONOREVOLI SENATORI. — La ragione essenziale che ci ha indotto alla presentazione di questa proposta va colta non soltanto nell'esigenza, che pur condividiamo, di un aggiornamento dei trattamenti retributivi a carico dello Stato, già previsti per i componenti dei seggi elettorali ma, soprattutto, nella nostra ferma determinazione, che auspichiamo propria anche agli altri gruppi parlamentari, di cogliere l'occasione delle prossime elezioni amministrative per estendere l'area della tutela a tutti coloro — intendiamo riferirci ai rappresentanti di lista — che approfondano le loro energie in un momento tanto vitale, per la vita democratica del Paese, qual è quello delle consultazioni elettorali. In altri termini, se pure è vero che l'impegno di ogni ceto sociale nell'attività ai seggi merita un riconoscimento del-

lo Stato con un compenso più adeguato di quelli precedenti, ciò che vogliamo sottolineare, con la nostra iniziativa, è che la collaborazione e la partecipazione di migliaia di cittadini nel lavoro ai seggi, puntualmente ricorrente ad ogni scadenza elettorale, nasce da un patrimonio ideale e civile di tanto valore da non avere corrispettivo; un patrimonio che non può non ritenersi comune a tutti coloro che svolgono funzioni, se pur diverse, nei seggi e, quindi, anche ai rappresentanti di lista, rispetto ai quali, dunque, ponendosi in questa ottica, non ha alcuna giustificazione la diversa considerazione che sinora se ne è fatta da parte legislativa.

Da qui l'articolo 1 e 2, primo comma, del disegno di legge volti ad assimilare la posizione dei rappresentanti di lista a quella dei

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

componenti i seggi elettorali, sia sotto il profilo del trattamento a carico dello Stato, sia sotto il profilo dei diritti — ferie elettorali — già previsti dall'articolo 119 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Certo prevediamo quali obiezioni possano muoversi a questa normativa, relativamente agli oneri che ne derivano allo Stato e, per altro verso, alle imprese private, ma allora, se si condividono le ragioni politiche e costituzionali poste a fondamento della nostra proposta, sarà possibile replicare, quanto agli oneri derivanti allo Stato, che ad essi può farsi fronte con gli stanziamenti disposti nella legge di bilancio e con sue eventuali integrazioni; quanto agli oneri derivanti ai datori di lavoro, va sottolineato che essi altro non farebbero che porsi nell'ottica di un orientamento legislativo ormai consolidato (si pensi ai benefici, a carico delle imprese private, previsti dallo Statuto dei lavoratori per i dipendenti chiamati a funzioni pubbliche elettive) ed avallato dal consenso della Corte costituzionale.

Questo collegio ha infatti più volte ribadito (si veda: Corte costituzionale 12 febbraio 1981, n. 35; Corte costituzionale 26 marzo 1981, n. 40; e, più di recente Corte costituzionale 30 giugno 1982, n. 124) che « dalla previsione costituzionale dell'articolo 53, primo comma non è dato desumere l'illegittimità di ogni norma che ponga a carico del datore di lavoro il costo dell'espletamento di pubbliche funzioni. Va infatti tenuto presente il disposto dell'articolo 51, terzo comma, che già impone al datore di lavoro un onere di non poco rilievo, qual è la conservazione del posto di lavoro: "dimostrando in tal mondo che la soddisfazione dell'interesse costituzionale alla possibilità di tutti i cittadini di concorrere alle cariche elettive ben può giustificare un sacrificio dei privati datori di lavoro" ».

D'altra parte, con la proposta estensione ai rappresentanti di lista del trattamento già previsto per i componenti del seggio, ci sembra di chiedere ben poco di nuovo.

In primo luogo per le valutazioni che possono trarsi dalla normativa preesistente: intendiamo richiamarci all'articolo 26 e al-

l'articolo 40 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Recita, in particolare, l'articolo 26 che il rappresentante di lista ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni; e, soprattutto, l'articolo 40 per il quale « tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni ». Il che significa, quantomeno sul piano della *ratio* legislativa, una assimilazione delle funzioni proprie ai componenti il seggio a quelle dei rappresentanti di lista, ove queste si considerino, nel modo che appare più corretto, come collaborazione prestata direttamente a tutela di un pubblico interesse — il migliore svolgimento delle operazioni elettorali — cui certo ha massima attenzione ogni parte politica rappresentata.

Nè si dica che questi sono i risultati di un processo interpretativo forzato da un'opzione politica, perchè la nostra proposta è legittimata dall'univoco orientamento della Corte di cassazione che, nell'applicazione dell'articolo 119 di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, ha ripetutamente affermato che si tratta di disposizione estensibile in via analogica — al di là cioè della formulazione letterale di quella stessa disposizione — anche ai soggetti e alle funzioni qui considerate.

In questo senso si è espressa (per citare solo alcune decisioni) la Cassazione con le decisioni 15 febbraio 1962, n. 310; 22 aprile 1963, n. 1020, e, negli ultimi anni, 22 aprile 1980, n. 2618, 21 novembre 1980, n. 6191: decisioni queste che, nel risolvere lo specifico problema della non computabilità nelle ferie elettorali delle domeniche e delle festività, hanno accolto le domande che nella specie erano state proposte proprio da rappresentanti di lista.

Non vogliamo certo fingere di dimenticare la pronuncia della Corte costituzionale 30 giugno 1982, n. 124, che è andata di contrario avviso: vogliamo però rilevare che si tratta di decisione isolata ed in contraddizione con la precedente giurisprudenza della stessa

Corte (sentenza n. 35 del 12 febbraio 1981) che, nel dichiarare infondata la questione di costituzionalità dell'articolo 119 — sotto il profilo degli oneri derivanti per i datori di lavoro — è partita da presupposti del tutto diversi, pronunciandosi in seguito a giudizi, e conseguenti questioni di costituzionalità, promossi anche questa volta da rappresentanti di lista.

Non si ritiene, dunque, che questa giurisprudenza, appunto per le contraddizioni manifestatesi al suo interno, possa costituire un punto di riferimento per una nuova normativa: ben diversamente, come si è visto, da quanto può dirsi, per la uniformità e chiarezza dei suoi indirizzi, per la giurisprudenza di un organo giudiziario di non minore rilievo qual è la Corte di cassazione.

Con la successiva disposizione, ed in particolare con il secondo comma dell'articolo 2, si è inteso assumere a livello legislativo le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza, anch'essa uniforme, della Corte di cassazione, in ordine a due problemi, di per sé specifici, ma tali da aver generato in passato un ampio contenzioso che proprio con questa nuova normativa si intende prevenire.

I problemi di cui si tratta sono: *a*) quello relativo alla computabilità nelle ferie elettorali delle domeniche e delle festività coincidenti con le operazioni al seggio; *b*) quello, che si pone nella medesima ottica, della valutazione da farsi, rispetto alle ferie elettorali, della giornata del sabato, a secondo che sia o non lavorativo. Precisato che le questioni suddette riguardano tutti i componenti del seggio elettorale, cui anche a questi fini andranno evidentemente equiparati i rappresentanti di lista, con la norma in esame si è disposto, relativamente al problema indicato al punto *a*), in conformità, anche questa volta, con l'indirizzo della Corte di cassazione (Cassazione 16 dicembre 1978, n. 6028; 21 novembre 1980, n. 6191; 16 febbraio 1982, n. 983) che le domeniche, le festività infrasettimanali non vanno computate nei giorni di ferie retribuite, ma danno luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale.

Secondo gli stessi criteri, relativamente al problema di cui al punto *b*), si è disposto che, quanto alla giornata del sabato, si dovrà di volta in volta stabilire, in relazione alla distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque o sei giornate, se il sabato debba considerarsi giorno lavorativo e non retribuito — appunto perchè già lavorato nei cinque giorni precedenti — oppure giorno lavorativo e retribuito perchè con esso si è lavorata una quota dell'orario settimanale: nel primo caso (sabato non lavorativo) la giornata dovrà equipararsi alle domeniche e festività infrasettimanali e quindi non sarà detraibile dai tre giorni di ferie dovuti per legge; nel secondo caso (sabato lavorativo) si dovrà pervenire ad opposte conclusioni e quindi la relativa giornata dovrà computarsi nelle ferie elettorali: esattamente, in questi termini, si è espresso il più recente orientamento della Corte di cassazione, cui abbiamo ritenuto uniformarci, con decisione n. 983 del 16 febbraio 1982.

Infine con l'articolo 3 si è voluto, per coerenza con le finalità proprie all'istituto feriale, porre le premesse per evitare la prassi ricorrente della sostituzione, all'effettivo godimento delle ferie elettorali, con il pagamento dell'indennità sostitutiva, generalmente considerata un risarcimento del danno per violazione di un diritto costituzionalmente irrinunciabile.

Da qui la previsione della norma secondo la quale le ferie elettorali devono essere realmente godute, entro un termine assai breve dalla consultazione elettorale, e solo eccezionalmente sono sostituibili con l'indennità anzidetta, ove ricorra il consenso del lavoratore. Si potrà, così, evitare la prassi della monetizzazione delle ferie elettorali, che il più delle volte avviene unilateralmente, ovvero su richiesta (si fa per usare un eufemismo) del datore di lavoro, cui il lavoratore si trova, volente o nolente, a dover aderire.

Questa nostra iniziativa risponde ad un interesse comune a tutti i gruppi politici, ad un interesse di rango costituzionale. Nell'estendere ai rappresentanti di lista i benefici di cui godono i componenti dei seggi

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

elettorali, infatti, siamo stati determinati dalla convinzione, già espressa, che, essendo la parte rappresentante un partito politico, le loro funzioni trascendono l'interesse di parte ponendosi sul piano degli interessi generali: l'interesse appunto che durante la contesa elettorale nessuna forza politica debba restare vittima di irregolarità.

Auspichiamo, quindi, che questa nostra proposta trovi consenso, ed anzi un sollecitato consenso, dato l'approssimarsi delle elezioni amministrative, anche da parte degli altri gruppi dell'area democratica: se così sarà, avremo reso un servizio alla collettività, premiando l'impegno e la partecipazione di ogni cittadino alla vita politica.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

*(Integrazione delle indennità a carico dello Stato).*

La misura delle indennità, di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, dovute ai componenti gli uffici elettorali sono estese ai rappresentanti di lista ed aggiornate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro.

L'importo della indennità è aggiornato ogni tre anni, in base alla variazione dei numeri indici delle retribuzioni contrattuali degli impiegati civili dello Stato, che sarà fornita, a richiesta, dall'Istituto centrale di statistica.

L'aggiornamento, decorrente dal mese di aprile di ogni successivo triennio, dovrà calcolarsi incrementando l'indennità in misura proporzionale alla variazione intercorsa tra l'indice medio delle retribuzioni rilevato nell'anno antecedente all'aggiornamento e l'indice medio rilevato nell'anno precedente all'inizio del triennio. Le cifre risultanti sono arrotondate per eccesso alle mille lire.

In sede di prima applicazione della presente legge, la variazione da considerare è quella che risulta tra gli indici medi degli anni 1980 e 1984, e l'aggiornamento dell'indennità sarà determinato, con le modalità indicate al primo comma, entro il mese di aprile 1985.

**Art. 2.**

*(Ferie elettorali).*

In occasione delle consultazioni elettorali di cui alla presente legge, gli enti pubblici e privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti che facciano parte dei seggi elettorali ed a quelli chiamati alla funzione di rappresentante di lista

tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore. Le domeniche e le festività cadenti nel periodo delle operazioni elettorali danno diritto, ai lavoratori chiamati a svolgere funzioni presso il seggio, ivi compresi i rappresentanti di lista, ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale previsto dall'articolo 119 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. La stessa disposizione si applica, in relazione alla giornata del sabato, nel caso in cui l'orario settimanale di lavoro sia distribuito, secondo la disciplina collettiva nazionale od aziendale, nell'arco di cinque giornate.

### Art. 3.

*(Ferie elettorali e indennità sostitutiva).*

I giorni di ferie retribuite previsti dall'articolo 119 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, debbono usufruirsi, salvo particolari necessità inerenti l'organizzazione del lavoro e l'attività produttiva dell'impresa, in un periodo di non oltre sessanta giorni dalla consultazione elettorale.

Il datore di lavoro non può sostituire, senza il consenso del lavoratore, l'indennità sostitutiva delle ferie all'effettivo godimento di esse.

In difetto di accordo il lavoratore potrà esigere, anziché l'indennità, l'effettivo godimento delle ferie elettorali, entro il termine di cui al precedente comma.

### Art. 4.

*(Entrata in vigore).*

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.